



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza municipale concernente l'utilizzo del veicolo pubblicitario da parte di enti o gruppi esterni all'amministrazione comunale

(dell'8 febbraio 2010)

IL MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE

alfine di regolamentare l'utilizzo del veicolo pubblicitario del Comune da parte dei servizi comunali e di altri enti o gruppi

dispone

- Scopo** **Art. 1** ¹La presente ordinanza disciplina l'utilizzo del veicolo pubblicitario fornito al Comune dalla società Fortuna PMS Publicité SA.
- Aventi diritto** **Art. 2** ¹Per l'utilizzo del veicolo è data la priorità alle necessità dell'amministrazione comunale e delle scuole.
²Nei periodi in cui il veicolo è disponibile, l'utilizzo dello stesso potrà essere concesso ad altri enti o gruppi che svolgono attività di pubblica utilità.
- Domanda** **Art. 3** La richiesta per l'utilizzo del veicolo da parte di enti o gruppi esterni all'amministrazione comunale deve essere presentata in forma scritta indicando la persona responsabile, il periodo, lo scopo e la distanza approssimativa da percorrere.
- Concessione dell'autorizzazione** **Art. 4** L'autorizzazione è concessa dall'ufficio manifestazioni, tenuto conto delle necessità espresse dagli altri capi servizio e dalla direzione della scuola.
- Ritiro e riconsegna** **Art. 5** ¹Il veicolo, pulito e con il serbatoio pieno, è consegnato al responsabile designato da parte di un dipendente comunale.
²Il veicolo, pulito e con il serbatoio pieno, è riconsegnato dal responsabile designato ad un dipendente comunale. Quest'ultimo constaterà seduta stante l'integrità del veicolo ed il suo stato di funzionamento.
³Il richiedente dovrà premurarsi di concordare preventivamente l'orario del ritiro e della riconsegna del veicolo che, di regola, dovrà avvenire durante gli orari di lavoro.

- Libretto di controllo** **Art. 6** Tutti gli utilizzatori del veicolo, compresi i dipendenti del Comune, dovranno compilare al termine di ogni corsa un libretto di controllo con il numero di chilometri percorsi, il totale figurante sul contachilometri, il tragitto, la data, la firma ed eventuali osservazioni circa difetti riscontrati.
- Stazionamento** **Art. 7** Nei periodi in cui non è utilizzato, il veicolo è di regola parcheggiato presso il magazzino comunale e le chiavi sono custodite all'interno dello stesso.
- Costi** **Art. 8** ¹Per l'utilizzazione del veicolo da parte di enti o gruppi esterni all'amministrazione comunale è prelevata, a titolo di contributo alla copertura dei costi, una tassa di Fr. -.10/km, ritenuto un minimo di Fr. 15.--.
- ²Eventuali costi derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza o da negligenza dell'utilizzatore saranno addebitati a quest'ultimo.
- ³Il Comune si riserva di non più concedere il veicolo.
- Norma finale** **Art. 9** La presente ordinanza entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione e sostituisce quella precedentemente in vigore del 26 gennaio 2004.

Per il Municipio

Il Sindaco
Angelo Albisetti

Il Segretario
Giovanni Keller

Adottata con risoluzione municipale no 156 dell'8 febbraio 2010.

Pubblicata all'albo comunale dal 10 febbraio 2010.

Testo aggiornato al 8 marzo 2010.